

CONCORSI PUBBLICI: Posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale INPS - Esclusione - Riferimento alla omessa dichiarazione di un decreto penale di condanna - Illegittimità - Fattispecie.

Tar Lazio - Roma, Sez. V, 20 maggio 2022, n. 6568

“[...] il comma 8 dell’art. 28 del d.P.R 313/2002 stabilisce, nel testo attualmente in vigore, che l’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R n. 445/2000, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1 (cioè le condanne non riportate nel casellario giudiziale) tra le quali figurano, per quanto qui interessa, anche i decreti penali di condanna (art. 24 comma 1 lett. e) del d.P.R. 313/2002) [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale INPS comunicato a mezzo p.e.c. l’8 aprile 2022, contestando altresì il successivo provvedimento del 14 aprile 2022 di conferma della disposta esclusione, unitamente al bando di concorso, pubblicato su G.U. n. 78 del 1 ottobre 2021, segnatamente in riferimento all’art. 3 dello stesso;

2. Espone in fatto parte ricorrente:

-di aver partecipato all’anzidetta procedura concorsuale, il cui iter prevedeva: lo svolgimento di una prova scritta da superare con punteggio minimo di 21/30 (art. 5 del bando); il successivo svolgimento di una prova orale da superare con punteggio minimo di 21/30 (art. 6 del bando); la valutazione dei titoli per un max di 20 punti (art. 7 del bando); ed infine la redazione della graduatoria finale dei vincitori da pubblicare mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale (art. 8 del bando).

– di aver superato tutte le prove con i seguenti punteggi: 29/30 alla prova scritta; 26/30 alla prova orale (DOC. 6); 3,5 punti nella valutazione dei titoli.

– che prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, con p.e.c. dell’8 aprile 2022, l’INPS gli comunicava l’esclusione dalla procedura concorsuale per violazione dell’obbligo dichiarativo

previsto dall'art. 3, comma 9, lett. k), del bando di concorso, atteso che, nell'ambito delle verifiche effettuate dall'Ente intimato sulle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di compilazione della domanda di partecipazione alla selezione, era emerso a suo carico, nella banca dati del casellario giudiziale, una condanna penale non dichiarata.

3. Deduce che, nonostante avesse inoltrato all'Inps copia del certificato negativo del Casellario Giudiziario presso la Procura della Repubblica di Lecce, il provvedimento di esclusione veniva comunque confermato con p.e.c. del 14 aprile 2022, con la quale il Direttore Centrale delle Risorse Umane dell'INPS ribadiva che l'esclusione era stata assunta in seguito "di una condanna penale non dichiarata".

4. Significa, quindi, l'odierno istante, di aver effettuato un accesso agli atti presso la Procura della Repubblica di Lecce, dal quale ha appreso dell'esistenza a suo carico di un decreto penale di condanna emesso per il delitto di lesioni personali ex art. 582, co. 2 c.p (che si assume commesso in Corsi (LE) il 4 settembre 2017, con condanna convertita nella multa di € 2.250,00 e con pena sospesa ai sensi dell'art. 166 c.p.) e della notifica del richiamato decreto penale di condanna al proprio padre, non convivente. Sicchè, parte ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di presentare opposizione all'anzidetto decreto penale assumendo di non aver mai avuto contezza prima dello stesso e, comunque, di essere totalmente estraneo ai fatti contestatigli.

5. Avverso il provvedimento di esclusione parte ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato *I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Bando di Concorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28 comma VIII del DPR 313 del 2002. Violazione e falsa applicazione dell'art. 166 c.p. Eccesso di potere per irrazionalità. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione degli artt. 3, 4, 35, 97 Cost..* deducendo in buona sostanza l'insussistenza dell'obbligo dichiarativo in ragione della vigente normativa escludente di cui al d.P.R 313/2002 sul Casellario Giudiziale.

6. Si è costituito per resistere l'Inps significando che l'art. 28 comma 8 del d.P.R.313/2002, invocato da parte ricorrente, non avrebbe valenza assoluta e riguarderebbe le sole ipotesi in cui la P.A non ha espresso, nel bando e/o nelle altre connesse previsioni amministrative, puntuali e precise esigenze conoscitive, e che nel caso di specie l'art. 3 del bando avrebbe statuito in modo chiaro ed univoco, la volontà dell'Amministrazione di conoscere tutte le condanne penali in capo ai singoli candidati, così da poter esattamente e compiutamente la condotta morale degli stessi.

7. Con decreto n. 2688 del 23 aprile 2022 è stata respinta la richiesta di tutela cautelare monocratica ed alla camera di consiglio del 6 maggio 2022, prevista per la trattazione collegiale della domanda

cautelare, la causa, sentiti i difensori delle parti e previo avviso alle stesse ex art. 60 c.p.a, è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

9. Al di là delle vicende relative alla notifica del decreto penale di condanna non esaminabili nella presente sede giurisdizionale, si osserva che il comma 8 dell'art. 28 del d.P.R. 313/2002 stabilisce, nel testo attualmente in vigore, che l'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'art. 24, comma 1 (cioè le condanne non riportate nel casellario giudiziale) tra le quali figurano, per quanto qui interessa, anche i decreti penali di condanna (art. 24 comma 1 lett. e) del d.P.R. 313/2002).

10. In riferimento al caso in esame, quindi, la disposizione da ultimo citata (nella misura in cui la stessa è inserita proprio nell'ambito della disciplina dei certificati del Casellario richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi) è inequivoca nell'escludere la sussistenza in capo al ricorrente di un obbligo dichiarativo all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso nei sensi prospettati dall'Amministrazione, tenuto anche conto, più in generale, che con la legge n. 732/1984 è venuto meno, tra le condizioni di accesso al pubblico impiego, il requisito della buona condotta che di norma si riteneva pregiudicato dalla presenza di condanne penali.

11. Per tali motivi, l'art. 3 comma 9 lett. k) del bando (sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato), nella misura in cui impone, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, l'indicazione delle condanne penali ancorché non passate in giudicato, non può ritenersi riferita ai decreti penali di condanna.

12. Ciò posto, non coglie nel segno la tesi della difesa dell'Ente resistente secondo cui la valutabilità della condotta morale dei candidati sarebbe imposta comunque dalla *lex specialis*.

13. Al riguardo, si osserva che l'art. 2 comma 2 del bando, nel prevedere la possibilità per l'Amministrazione di procedere con atto motivato all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato, non solo non fa espresso riferimento ai decreti penali di condanna, ma deve essere letto congiuntamente all'art. 2 comma 1 lett. f) che prevede quale requisito di accesso il *“non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione”*.

14. La clausola di esclusione da ultimo citata, che, secondo i principi generali, deve essere interpretata in senso necessariamente restrittivo, appare riferita, quindi, solo alle ipotesi, diverse da quella in esame, che per legge possono comportare la destituzione di diritto ai sensi dell'art. 85 comma 1 lett. a) e b) del d.P.R. 3/1957 (e, quindi, tra le altre, alle condanne per reati contro la personalità dello Stato, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, per estorsione, truffa, appropriazione indebita, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, ovvero nel caso di condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici).

15. Nel caso di specie, in conclusione, non sussisteva in capo al ricorrente uno specifico obbligo dichiarativo in riferimento all'esistenza del decreto penale di condanna in quanto quest'ultimo non era – neppure ai sensi della *lex specialis* – di per sé ostativo all'instaurazione del rapporto di impiego, essendo invece a tal fine necessaria un'autonoma e specifica valutazione sulla gravità del reato commesso da condursi in concreto anche in riferimento alla disciplina propria dell'Ente, valutazione mancante nella fattispecie.

16. Il ricorso, pertanto, va accolto, fatti salvi, nei sensi sopra precisati, i poteri amministrativi non ancora esercitati.

17. Le spese di lite possono nondimeno integralmente compensarsi tra le parti in ragione della parziale novità delle questioni trattate e comunque della peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore

Ida Tascone, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.